

R.G. n. 112-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TARANTO

Seconda Sezione Civile - *Ufficio delle Procedure Concorsuali*

Il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Giuseppe De Francesca, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al Ruolo del Registro Generale del Procedimento Unitario con il n. 112-1/23, introdotto *ex art.* 68 CCII nell'interesse di

██████████, rappresentato dagli avvocati Angelo Ippolito e Francesca Romana Ippolito del Foro di Taranto, con l'ausilio del gestore della crisi nominato dall'O.c.c. incaricato dott.ssa Valentina Chianura.

\*\*\*

Esaminata la domanda presentata ai sensi degli artt. 66, 67 e 68 CCII dal signor ██████████ intesa a richiedere l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

richiamato il decreto di apertura del procedimento di omologazione emesso in data 8.6.23 ai sensi dell'art. 70 CCII e con esso, in particolare, il giudizio ivi svolto ai sensi del relativo primo comma in ordine alla ritualità della domanda, ai presupposti di ammissibilità della proposta e del piano, nonché alla completezza della relazione dell'O.c.c. conformemente a quanto prescritto dall'art. 68 co. 2 CCII, e qui ribadita, in sintesi:

- i)* la sussistenza delle condizioni soggettive per l'apertura della procedura ai sensi dell'art. 2 lett. e) CCII, in quanto, come risulta dalla documentazione allegata, le obbligazioni in ordine alle quali è stata formulata la domanda di ristrutturazione risultano contratte per esigenze estranee ad un'attività di impresa o professionale (pure in passato esercitata dal ricorrente e cessata l'11.8.2022 con effetto retroattivo dal 31.12.2011, i cui debiti residui nei confronti dell'AdE precisati per € 19.783,80 sono stati affidati alla definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, cd. "rottamazione *quater*", alle scadenze previste dallo stesso agente della riscossione) ed il debitore non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- ii)* la sussistenza del presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento del ricorrente, il quale si trova nell'evidente impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con l'ordinario reddito, peraltro decurtato dalla trattenuta mensile stipendiale;
- iii)* l'insussistenza di alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 69, CCII;



esaminata la relazione finale ex art. 70 co. 6 CCII depositata in data 13.7.23 dall'O.c.c. il quale, nel dare atto di aver curato le pubblicazioni prescritte nel detto decreto e tempestivamente eseguito le comunicazioni ai creditori, ha confermato il favorevole giudizio espresso nella relazione iniziale ex art. 68 CCII, attestando ancora, pur a fronte delle osservazioni ritualmente presentate dal creditore dott. Gaetano Di Gregorio, la fattibilità della proposta, la sostenibilità del piano e la relativa convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;

preso atto, peraltro, delle modifiche al piano correttamente ritenute necessarie dall'O.c.c. in conseguenza delle dette osservazioni al fine di collocare il credito tra quelli prededucibili giacchè tale ai sensi dell'art. 6 co. 1, lett. d), CCII, nonché dell'accertata esistenza di un ulteriore credito privilegiato, spettante al Comune di Taranto;

osservato, secondo quanto già *in limine* rilevato nel decreto di apertura ex art. 70 CCII, che la domanda indica in modo specifico i tempi e le modalità con cui il debitore intende superare la crisi da sovraindebitamento, e ciò mediante un piano dei pagamenti rispettoso dell'ordine delle cause legittime di prelazione che, a fronte di una debitoria complessiva pari ad € 248.175,06, prevede, oltre al pagamento in prededuzione delle spese di procedura (i cui costi risultano provati e quantificati) e del predetto ulteriore credito prededucibile pari ad € 1.268,80, il parziale soddisfacimento dei crediti privilegiati (nella misura del 38% circa, tra cui, in particolare, per i crediti ipotecari è previsto un soddisfacimento pari ad € 81.033,60, corrispondente al valore di liquidazione dell'immobile pignorato sottoposto ad esecuzione forzata nella procedura n. 135/2020) ed il pagamento parziale dei crediti chirografari e di quello ipotecario degradato (nella misura del 2,29%) entro una durata indicata in 16 anni (192 rate), destinando al fabbisogno complessivo del piano, pari ad € 96,014,99, l'impiego di una quota parte (€ 500) della retribuzione mensile media disponibile (allo stato attestata in circa € 1.300) determinata tenuto conto delle spese da destinare al fabbisogno del nucleo familiare sì come attestate dall'O.c.c. (circa € 1.300) e del contributo al fabbisogno familiare assicurato dal reddito dal convivente (circa € 700);

richiamato, inoltre, quanto osservato nel detto decreto di apertura dell'8.6.23 (ove si rilevava che il giudizio di sostenibilità del piano dei pagamenti - e quindi di fattibilità della proposta - favorevolmente formulato dall'O.c.c. non pareva tener conto, salva ulteriore precisazione o integrazione, dell'impegno derivante dall'adesione al percorso di definizione agevolata del debito tributario nei termini precisati dall'Ader con pec del 24/05/2023, per un importo pari ad € 19.783,80), e preso atto a tale riguardo che risulta ora allegata, come precisato dall'O.c.c. nella relazione finale, "scrittura privata (all. 4) con la quale il ~~Genitore~~, nella sua qualità di genitore del ~~Sig. debitore~~, si è reso disponibile a "concorrere economicamente al sostentamento economico del proprio figlio, nello specifico offrendo di impegnarsi a pagare per suo conto le rate della definizione agevolata";

considerato che ai sensi dell'art. 70 co. 7 CCII, il giudice omologa il piano "risolta ogni contestazione" e preso atto che, ad eccezione delle riferite e recepite osservazioni, alcuna contestazione è stata formulata dai restanti creditori;

verificata, infine, sulla scorta di quanto accertato ed attestato dall'O.c.c. anche nella relazione finale, la persistente ammissibilità giuridica della domanda di ristrutturazione al pari della attestata fattibilità e ritenuto, pertanto, che il piano possa essere omologato;



visto l'art. 70 co. 7, CCII,

**OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da ~~ARUBAPEC~~ con l'ausilio dell'O.c.c. dott.ssa Valentina Chianura in data 3.6.23 nei modificati termini riportati nella relazione finale depositata in data 13.7.23 ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII;

**dispone**

che il piano e la presente sentenza siano pubblicati entro quarantotto ore dalla data dal deposito nella apposita area del sito web del Tribunale di Taranto, previa epurazione dei dati sensibili;

che il piano e la sentenza siano comunicati a tutti i creditori a cura dell'O.c.c.;

che a cura della Cancelleria sia data opportuna informativa al giudice delle esecuzioni (R.G.E. n. 135/2020);

che l'O.c.c. ogni sei mesi riferisca al giudice per iscritto sullo stato della procedura, provvedendo al deposito di relazione particolareggiata a termini dell'art. 71 co. 1 CCII, nonché, al termine dell'esecuzione del piano, al deposito di relazione finale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 co. 4 CCII;

**dichiara**

chiusa la procedura.

Così deciso in Taranto, 25.7.23.

Il Giudice

Giuseppe De Francesca



0000000000000000